



 OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT

di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Aprile 2026

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese.

Conferimento e successiva donazione di partecipazioni: quando il vantaggio fiscale non diventa abuso



Con la Risposta n. 42/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che una riorganizzazione societaria articolata nel conferimento di partecipazioni in una holding in regime di realizzo controllato e successiva donazione della nuda proprietà delle quote ai figli, pur generando un indebito risparmio fiscale in termini di minore imposta di donazione, non integra abuso del diritto se sostenuta da valide ragioni economiche extrafiscali quali la gestione unitaria e il passaggio generazionale. L'Amministrazione, quindi, ribadisce la necessità della compresenza di tutti i presupposti di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000 ai fini della qualificazione abusiva dell'operazione.

Il caso

Con la Risposta ad interpello n. 42/2026, l'Agenzia delle Entrate esamina, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), la possibile qualificazione abusiva di un'articolata operazione di riorganizzazione societaria.

Nel caso di specie, gli istanti – due fratelli, titolari in misura paritetica del capitale sociale della società Alfa e, congiuntamente al padre, partecipi di un'ulteriore società Beta – rappresentano un

progetto di riorganizzazione strutturato in due fasi.

In una prima fase, è prevista la costituzione di una società holding "Newco S.r.l.", nella quale conferire integralmente le partecipazioni detenute nelle società operative, avvalendosi del regime di realizzo controllato di cui all'art. 177, c. 2 del TUIR.

In una seconda fase, il padre intende trasferire ai figli, mediante atto di donazione, la nuda proprietà delle partecipazioni nella holding, con applicazione del regime ordinario di cui all'art. 16 del TUSD.

Secondo quanto rappresentato dagli istanti, l'operazione è finalizzata, da un lato, a conseguire una gestione unitaria e accentrata delle partecipazioni societarie e, dall'altro, a realizzare un ordinato passaggio generazionale, anche mediante l'adozione di assetti statutari idonei a prevenire e comporre eventuali conflitti tra soci.

La tesi del contribuente

Gli istanti ritengono che la complessiva operazione descritta non sia suscettibile di integrare una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 212/2000.

In particolare, essi rappresentano come la riorganizzazione prospettata sia sorretta da un insieme articolato di finalità extrafiscali, tra loro coerenti e non marginali, riconducibili, in primo luogo, all'esigenza di razionalizzare l'assetto partecipativo del gruppo mediante la concentrazione delle partecipazioni in una holding idonea a consentire una gestione

unitaria, accentrata e più efficiente delle società operative. A tale profilo si affianca l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei flussi finanziari infragruppo e di rafforzare il coordinamento strategico, anche in un'ottica di maggiore flessibilità nelle scelte di investimento e disinvestimento.

Ulteriore finalità dichiarata attiene alla prevenzione di possibili situazioni di conflittualità tra soci, attraverso l'adozione, in sede statutaria, di strumenti di governance e meccanismi di composizione delle controversie idonei a garantire stabilità e continuità nella gestione dell'impresa.

In tale contesto si inserisce, altresì, la pianificazione del passaggio generazionale, perseguita mediante il trasferimento anticipato della nuda proprietà delle partecipazioni ai discendenti, con riserva di usufrutto in capo al disponente, al fine di assicurare una transizione graduale e ordinata degli assetti proprietari e di governo.

Secondo la prospettazione dei contribuenti, le suddette esigenze integrano pienamente le valide ragioni extrafiscali non marginali cui fa riferimento l'art. 10-*bis*, c. 4, dello Statuto dei diritti del contribuente, risultando idonee a giustificare il ricorso agli strumenti giuridici individuati e ad escludere la configurabilità di un disegno essenzialmente volto al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

Sotto il profilo tributario, gli istanti evidenziano, inoltre, che il conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato, ai sensi dell'art. 177, c. 2 del TUIR, non integra un meccanismo di neutralità fiscale in senso assoluto, in quanto, al ricorrere di determinate condizioni, può determinare l'emersione di plusvalenze imponibili. Tale circostanza, a loro avviso, depone ulteriormente nel senso dell'assenza di un

indebito risparmio d'imposta quale elemento esclusivo o prevalente dell'operazione.

Con riferimento alla successiva donazione della nuda proprietà delle partecipazioni nella holding, i contribuenti sottolineano come il coordinamento tra la disciplina del realizzo controllato e le regole di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni consenta una corretta e coerente valorizzazione delle partecipazioni trasferite, senza generare, di per sé, effetti distorsivi o vantaggi fiscali indebiti.

Alla luce di tali considerazioni, gli istanti concludono nel senso che l'operazione debba essere qualificata quale legittima espressione della libertà di scelta tra diverse opzioni negoziali e regimi fiscali offerti dall'ordinamento, non potendo la stessa essere riqualficata in termini abusivi in assenza della compresenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 10-*bis* dello Statuto del contribuente.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate procede all'esame della fattispecie prospettata alla luce dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto delineati dall'art. 10-*bis* della L. 212/2000, verificando, in particolare, la sussistenza nell'ordine, di: (i) un vantaggio fiscale indebito, (ii) l'assenza di sostanza economica dell'operazione e (iii) l'essenzialità del vantaggio fiscale rispetto agli altri effetti perseguiti.

Sotto un primo profilo, l'Amministrazione finanziaria rileva come la sequenza negoziale prospettata – articolata nel conferimento delle partecipazioni in regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177, c. 2 del TUIR e nella successiva donazione della nuda proprietà delle partecipazioni nella holding – sia idonea a determinare un risparmio d'imposta ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In

particolare, tale risparmio discende dalla circostanza che la base imponibile della donazione viene a essere parametrata al valore fiscale delle partecipazioni nella holding, risultante all'esito del conferimento, e risulta, pertanto, inferiore rispetto a quella che si sarebbe determinata in ipotesi di trasferimento diretto delle partecipazioni originarie nelle società operative.

Tale effetto viene qualificato dall'Agenzia quale vantaggio fiscale "indebito", in quanto non coerente con la ratio dell'art. 16 del TUSD, disposizione volta a garantire una determinazione della base imponibile che sia quanto più possibile aderente alla reale capacità contributiva espressa dal trasferimento.

Ciò nondimeno, l'analisi dell'Amministrazione non si arresta alla mera individuazione del vantaggio fiscale, ma si estende alla verifica del requisito dell'assenza di sostanza economica.

Sul punto, l'Agenzia riconosce che l'operazione nel suo complesso è idonea a produrre effetti giuridici ed economici apprezzabili e ulteriori rispetto al mero conseguimento di un risparmio d'imposta. In particolare, viene valorizzata la creazione di una struttura di gruppo mediante la costituzione di una holding funzionale alla concentrazione e alla gestione unitaria delle partecipazioni, all'ottimizzazione dei flussi finanziari e al coordinamento delle scelte strategiche.

Parimenti rilevante è la finalità di realizzare un ordinato passaggio generazionale, attraverso strumenti idonei a garantire continuità gestionale e stabilità degli assetti proprietari.

In tale prospettiva, l'Agenzia evidenzia come la costituzione della holding non si esaurisca in un mero passaggio intermedio privo di autonoma giustificazione economica, ma rappresenti uno

strumento organizzativo dotato di una propria funzionalità, non integralmente sostituibile mediante operazioni alternative, quali la donazione diretta delle partecipazioni nelle società operative.

Ne deriva che l'operazione non può qualificarsi come priva di sostanza economica, in quanto sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali, coerenti con l'attività imprenditoriale e con le esigenze di governance del gruppo.

Alla luce di tali considerazioni, difettando uno dei presupposti essenziali richiesti dall'art. 10-bis, segnatamente, l'assenza di sostanza economica, l'Agenzia esclude la configurabilità dell'abuso del diritto, con conseguente legittimità della fattispecie rappresentata.

* * *

Patto di famiglia e riorganizzazione societaria



La recente sentenza della Corte di Cassazione del 26 febbraio 2026, n. 4376, chiarisce che una riorganizzazione societaria può integrare un patto di famiglia quando è finalizzata al trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni ai discendenti, con il coinvolgimento del coniuge e dei legittimari, la previsione di eventuali conguagli e il rispetto della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità. In tale prospettiva, l'operazione è diretta ad assicurare la continuità dell'impresa familiare,

indipendentemente dal fatto che i figli, come nel caso di specie, siano già soci.

Il caso

La vicenda prende le mosse dai rapporti patrimoniali e societari interni a un nucleo familiare titolare di due compagini societarie tra loro funzionalmente collegate: una prima società operante nel settore della produzione di mobili, e una seconda società, proprietaria degli immobili e degli impianti utilizzati dalla prima per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Sotto il profilo partecipativo, i genitori e i figli detenevano complessivamente il 76,50% del capitale sociale della società operativa, mentre il restante 23,50% risultava intestato a uno zio. Quanto all'immobiliare, l'intero patrimonio sociale faceva capo ai figli A.A. e B.B., con A.A. in qualità di socio accomandatario.

In tale contesto, in data 5 agosto 2008, i membri della famiglia sottoscrivevano un accordo, successivamente modificato e integrato da due transazioni, volto a ridefinire l'assetto dei rapporti societari e patrimoniali interni al gruppo familiare.

Secondo il programma negoziale delineato, il figlio A.A. avrebbe proseguito l'attività imprenditoriale attraverso la società operativa, mentre gli altri fratelli avrebbero conservato/conseguito la partecipazione nell'immobiliare. A compensazione dell'uscita di A.A. dall'immobiliare, era previsto il trasferimento in suo favore di alcuni beni mediante un'operazione di scissione societaria, mentre gli immobili restavano nella titolarità della società immobiliare ed erano concessi in locazione alla società operativa.

Nel corso degli anni successivi, l'operativa veniva dichiarata fallita e l'immobiliare veniva ammessa al passivo fallimentare per un credito di rilevante entità. Parallelamente, insorgevano contestazioni

in ordine all'adempimento degli accordi intercorsi, anche con specifico riferimento al mancato rilascio degli immobili.

Nel 2014, l'immobiliare e gli altri componenti della famiglia convenivano A.A. in giudizio, chiedendo l'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo del 2008 e con le successive transazioni, nonché il risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto degli impegni concordati. A.A., a sua volta, eccepiva la nullità dell'accordo del 2008, qualificandolo come patto di famiglia privo della forma richiesta dall'art. 768 *ter* c.c., in quanto non stipulato per atto pubblico.

In primo grado, gli accordi venivano dichiarati nulli; tuttavia, in appello, la decisione veniva integralmente riformata. La Corte d'Appello di Trento, infatti, riteneva gli accordi validi e vincolanti, ne escludeva la riconducibilità allo schema del patto di famiglia e accertava l'esistenza di rilevanti obbligazioni economiche a carico di A.A., negandogli altresì il diritto alla liquidazione della quota societaria.

Esaminato il ricorso, i giudici di legittimità hanno infine cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Trento per un nuovo esame.

La pronuncia

La Corte di Cassazione muove dal dettato dell'articolo 768 *bis* c.c., che definisce il patto di famiglia come *"il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti"*.

La finalità dell'istituto consiste nel perseguire la continuità dell'impresa, garantendo stabilità all'operazione.

Ciò comporta la sua qualificazione, nell'ambito dell'ordinamento, quale negozio in deroga al divieto di patti successori (art. 458 c.c.), mediante il quale il disponente (imprenditore) realizza, in certa misura, un'anticipazione degli effetti successori, seppur limitatamente al complesso aziendale o alla quota di esso oggetto di disposizione.

A tal fine, la legge impone la partecipazione al negozio del coniuge e di *"tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore"* (art. 768 *quater* c.c.), con la previsione di meccanismi di compensazione (in denaro o in natura) a favore dei non assegnatari, con esclusione degli istituti della collazione e riduzione.

La rilevanza e complessità dell'operazione, la componente di liberalità e, in definitiva, lo scopo perseguito di disporre di una rilevante parte del patrimonio dell'imprenditore quando ancora costui è in vita, ha indotto il legislatore a imporre la forma solenne dell'atto pubblico, a pena di nullità (art. 768 *ter* c.c.).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Trento aveva escluso la configurabilità di un patto di famiglia, ritenendo che l'operazione si risolvesse in una mera dismissione gratuita di partecipazioni a favore di figli già soci, senza un effettivo trasferimento qualificato né obblighi compensativi.

La Corte di Cassazione ritiene non corretta, sul piano giuridico, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale e ricorda che il patto di famiglia richiede tre presupposti essenziali: (i) il trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda o

di partecipazioni societarie in favore di uno o più discendenti; (ii) la partecipazione al contratto del coniuge e di tutti i soggetti che sarebbero legittimari al momento dell'apertura della successione; (iii) l'obbligo, per gli assegnatari, di liquidare agli altri legittimari – salvo rinuncia – la quota loro spettante, anche mediante attribuzioni in natura, secondo i criteri degli artt. 536 e ss. c.c. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'accordo fosse diretto a ridisegnare l'assetto proprietario e ad assicurare la prosecuzione dell'impresa in capo ai figli, senza che rilevi in senso contrario né la preesistente qualità di soci dei discendenti, né il fatto che i conguagli sono stati realizzati tramite atti di liberalità.

L'operazione, infatti, appare articolata in una pluralità di strumenti (trasferimenti, donazioni, scissione societaria, attribuzioni patrimoniali e diritti a favore dei genitori), coerenti con la logica del patto di famiglia.

La sentenza impugnata viene pertanto censurata per non aver adeguatamente considerato tali elementi, con rinvio al giudice di merito.

Conclusioni

La pronuncia in esame valorizza la sostanza economico-giuridica delle operazioni societarie rispetto al dato meramente formale, ampliando l'ambito applicativo del patto di famiglia e incidendo in modo significativo sui profili di validità e sui requisiti formali delle operazioni stesse.

Ne deriva l'esigenza di una rinnovata attenzione nella strutturazione delle riorganizzazioni societarie in ambito familiare, dalle quali dipende non solo la corretta pianificazione del passaggio generazionale, ma anche la stabilità degli assetti patrimoniali e la continuità dell'impresa.

* * *

Fondo patrimoniale e debiti d'impresa: la crisi dell'attività economica esclude l'interesse della famiglia



La Corte d'Appello di Roma affronta il tema dell'aggressione dei beni conferiti in fondo patrimoniale in relazione a debiti derivanti da attività imprenditoriale, precisando i confini della nozione di "bisogni della famiglia". In particolare, la decisione esclude che debiti contratti per sostenere un'impresa strutturalmente in perdita possano ritenersi funzionali a tali bisogni, valorizzando il profilo della concreta utilità economica dell'attività.

Il caso

La vicenda trae origine dall'esecuzione forzata promossa da un istituto bancario nei confronti di due coniugi, i quali avevano prestato fideiussione per debiti sorti nell'ambito di un'impresa familiare. A seguito dell'inadempimento, la banca ha proceduto ad aggredire alcuni beni immobili conferiti nel fondo patrimoniale.

I coniugi hanno quindi reagito proponendo opposizione all'esecuzione, sostenendo che tali beni non potessero essere sottoposti ad espropriazione ai sensi dell'art. 170 c.c., in quanto le obbligazioni garantite non erano state contratte per soddisfare i bisogni della famiglia.

Il Tribunale di Tivoli ha accolto l'opposizione, ritenendo dimostrata l'estraneità dei debiti rispetto alle esigenze del nucleo familiare.

Avverso tale decisione, la banca ha proposto appello.

La Corte d'Appello

La Corte d'Appello di Roma conferma il recente orientamento che interpreta in senso ampio la nozione di "bisogni della famiglia", includendovi anche le obbligazioni derivanti dall'attività lavorativa o imprenditoriale dei coniugi. Tale impostazione, tuttavia, non può essere applicata in modo automatico e richiede una verifica concreta del nesso tra il debito e le esigenze familiari.

In questa prospettiva, il Collegio ribadisce il riparto dell'onere della prova: spetta innanzitutto al debitore dimostrare che l'obbligazione è estranea ai bisogni della famiglia e che questa estraneità era nota al creditore; solo una volta fornita tale prova, incombe sul creditore l'onere di dimostrare il contrario.

Nel caso di specie, i giudici ritengono che i coniugi abbiano assolto tale onere, evidenziando come i debiti fossero stati contratti al fine di fronteggiare la crisi di un'impresa familiare che, nel tempo, non aveva mai prodotto utili.

Da questo dato la Corte desume l'assenza di un effettivo collegamento funzionale tra l'attività economica e i bisogni della famiglia, affermando un principio di particolare rilievo: un'impresa strutturalmente in perdita non può considerarsi idonea a soddisfare tali bisogni.

Quanto, infine, alla conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito, la Corte ritiene che essa possa essere provata anche per presunzioni, valorizzando in particolare la natura stessa della fideiussione.

Il creditore, specie se istituto bancario, come nel caso di specie, è normalmente in grado di conoscere la destinazione del finanziamento e il

contesto economico dell'operazione. Ne consegue che tali elementi possono fondare una presunzione di consapevolezza circa l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

Osservazioni

La pronuncia si segnala per il tentativo di definire la nozione di "bisogni della famiglia", sottraendola a letture eccessivamente estensive che finirebbero per svuotare di contenuto la funzione del fondo patrimoniale.

Se è vero che l'attività lavorativa o imprenditoriale dei coniugi costituisce, in via generale, uno strumento di sostentamento del nucleo familiare, è altrettanto vero che tale collegamento deve essere valutato in concreto.

La Corte introduce, in questa prospettiva, un criterio di tipo funzionale ed economico: l'attività deve essere idonea — almeno potenzialmente — a generare utilità per la famiglia.

Quando, invece, l'impresa si trovi in una situazione di crisi strutturale e non abbia mai prodotto utili, viene meno tale nesso di strumentalità, con la conseguenza che i debiti contratti per sostenerla non possono gravare sul fondo patrimoniale.

La decisione appare rilevante nella misura in cui evita che il fondo patrimoniale venga esposto al rischio d'impresa, trasformandosi in una garanzia generalizzata per obbligazioni che, in realtà, non presentano alcuna utilità per la famiglia.

* * *

CFC e limiti al tax credit: perché la Capital Tax svizzera non è detraibile



Abstract

Con la Risposta n. 70 del 6 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di detrarre la c.d. Capital Tax svizzera dall'imposta dovuta in Italia in applicazione della disciplina sulle Controlled Foreign Companies (CFC), di cui all'art. 167 del TUIR. Nel chiarire la portata del rinvio di tale disposizione all'art. 165 del TUIR, l'Amministrazione ribadisce che il credito d'imposta è limitato alle sole imposte estere di natura reddituale, restando escluse quelle di natura patrimoniale, anche ove espressamente menzionate dalla Convenzione contro le doppie imposizioni.

Il caso

La vicenda prende avvio dall'istanza presentata da una società di diritto italiano, Alfa, al vertice di un gruppo multinazionale, la quale detiene – direttamente e indirettamente – il controllo totalitario di una società svizzera (Beta), con sede nel Cantone di Zurigo. Quest'ultima opera come holding di partecipazioni e, sin dal 2002, è assoggettata a tassazione in Italia per trasparenza ai sensi dell'art. 167 del TUIR, in quanto qualificata come *Controlled Foreign Company* (CFC).

Nel contesto dell'imposizione svizzera, Beta è soggetta alla c.d. Capital Tax, un'imposta cantonale che colpisce il patrimonio netto delle società. La base imponibile è determinata tenendo conto, tra l'altro, del capitale sociale,

delle riserve legali e di utili, nonché delle riserve latenti.

Alfa chiede quindi se l'imposta patrimoniale assolta in Svizzera possa essere detratta dall'IRES dovuta in Italia in relazione al reddito imputato per trasparenza, in applicazione dell'art. 167, comma 9, del TUIR, disposizione che rinvia all'art. 165 del TUIR per la disciplina del credito d'imposta sui redditi esteri.

La tesi del contribuente

A sostegno della detraibilità, la società istante muove un duplice argomento. In primo luogo, richiama la norma di interpretazione autentica recata dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione), secondo cui l'art. 165 del TUIR va letto nel senso che sono detraibili sia le imposte estere coperte da una Convenzione contro le doppie imposizioni, sia le altre imposte estere sul reddito.

In tale prospettiva, poiché la Capital Tax rientra tra le imposte svizzere richiamate dalla Convenzione Italia-Svizzera, la società ritiene di essere esonerata da qualsiasi verifica ulteriore circa la natura del tributo.

In secondo luogo, Alfa sostiene che la Capital Tax presenti, in ogni caso, caratteristiche assimilabili a un'imposta sul reddito, atteso che la sua base imponibile include anche elementi reddituali assunti tenendo conto degli stessi criteri fiscali adottati ai fini dell'imposta sui redditi.

Il parere dell'Agenzia

L'Agenzia respinge entrambe le argomentazioni e nega la possibilità di scomputare la Capital Tax dall'imposta CFC dovuta in Italia. Quanto al primo profilo, l'Agenzia chiarisce che la copertura convenzionale di un tributo non vale, di per sé, come lasciassere per il credito d'imposta.

Il rinvio all'art. 165 del TUIR – operato, tanto dall'art. 167, comma 9, quanto dalla norma interpretativa cit. – presuppone, infatti, che l'imposta estera presenti natura reddituale.

In tale prospettiva, l'Agenzia offre una lettura restrittiva e sistematicamente orientata dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147/2015: il riferimento alle *"imposte estere oggetto di una Convenzione"* va circoscritto alle sole imposte che, sul piano convenzionale e sostanziale, siano qualificabili come imposte sul reddito.

In altri termini, la disposizione non introduce una clausola generale di "accreditabilità" di tutti i tributi menzionati in una Convenzione, ma si limita a confermare la detraibilità delle imposte reddituali, convenzionali o meno, in coerenza con la funzione propria dell'art. 165 del TUIR.

Di conseguenza, l'Agenzia afferma che le uniche imposte detraibili ai sensi dell'art. 165 del TUIR sono: (i) le imposte estere sul reddito rientranti in una Convenzione stipulata dall'Italia; e (ii) le altre imposte che, pur non coperte da alcuna Convenzione, presentino comunque le caratteristiche strutturali tipiche di un'imposta sul reddito.

Quanto alla seconda argomentazione, l'Agenzia osserva che la Capital Tax è riscossa sul patrimonio netto delle società svizzere, e come tale è espressamente classificata dalla Convenzione Italia-Svizzera come imposta sul patrimonio (art. 2, par. 3, lett. b, n. 2).

La circostanza che la base imponibile incorpori elementi calcolati con criteri fiscali analoghi a quelli delle imposte sul reddito non è ritenuta sufficiente a mutarne la natura.

A conferma di ciò, l'Amministrazione rileva che lo stesso ordinamento cantonale non consente di scomputare l'imposta sul reddito svizzera dalla

Capital Tax e menziona, altresì, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Svizzera, che già prevede un meccanismo specifico per l'accREDITamento dell'imposta patrimoniale svizzera soltanto nell'ipotesi – allo stato non ricorrente – in cui l'Italia istituisca un'imposta sul patrimonio.

Com'è evidente, il punto nodale della Risposta non risiede tanto nella qualificazione della Capital Tax svizzera come "imposta patrimoniale" (già cristallizzata dalla Convenzione), quanto nella lettura restrittiva che l'Agenzia offre dell'art. 165

TUIR e della relativa norma di interpretazione: la copertura convenzionale è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini del credito d'imposta.

La verifica della natura – reddituale – del tributo rimane un passaggio ineludibile. Una diversa lettura, come osserva l'Agenzia, violerebbe il principio di inclusione che presiede il meccanismo in parola, giacché consentirebbe il recupero, in chiave di credito, di un prelievo che non trova corrispondenza nella tipologia di imposta rispetto alla quale lo scomputo stesso è operato.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Fabrizio Gaetano Pacchiarotti

Partner e Responsabile Osservatorio Wealth Management

Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio WM





OSSERVATORIO
WEALTH MANAGEMENT
di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it